

Vita di una violazione al Codice della strada

L'art. 200 del Codice della Strada prevede che un **verbale** di violazione amministrativa alle norme sulla circolazione stradale debba essere **contestato immediatamente** al trasgressore e ad eventuali obbligati in solido, quando questo sia possibile.

Questo significa che l'agente che accerta la violazione deve rappresentare oralmente al trasgressore il comportamento da questo tenuto e che costituisce illecito, redigendo apposito **verbale** in cui riporta

- descrizione del fatto
- dati anagrafici dello stesso trasgressore
- dati dell'eventuale veicolo coinvolto
- ogni altro elemento utile (modalità di pagamento, modalità di ricorso, eventuali dichiarazioni, ecc.)

Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore. Il tutto **se le condizioni oggettive lo consentono**.

Qualora le condizioni oggettive per l'immediata contestazione non sussistano (ad esempio: accertamento tramite autovelox, accesso alla Z.T.L. registrato tramite varchi elettronici, attraversamento con semaforo rosso, assenza del trasgressore e/o proprietario, effettuazione di altro servizio prioritario, ecc.), il verbale deve essere notificato, cioè inviato all'indirizzo del trasgressore, se conosciuto, e dell'obbligato in solido (proprietario del veicolo risultante dai pubblici registri) a mezzo posta o tramite messo comunale. La notificazione deve avvenire **entro 90 giorni se il veicolo è immatricolato in Italia o entro 360 giorni, se il veicolo è straniero**.

La fase di notificazione si ritiene conclusa da parte della pubblica autorità nel momento in cui il verbale è stato consegnato al soggetto incaricato di recapitarlo al destinatario (ufficiale giudiziario, ufficio postale). Ciò significa, come precisato dalla Corte Costituzionale ed oggi anche dal Codice di Procedura Civile, che un verbale è regolarmente notificato qualora lo stesso sia stato consegnato ad un ufficio postale entro i suddetti termini.

Il soggetto che riceve il verbale, per contestazione o per notificazione, può:

- versare l'importo previsto dalla violazione commessa entro 5 giorni (dalla contestazione o dalla notifica) ridotto del 30%
- effettuare il cosiddetto pagamento in misura ridotta, vale a dire versare la cifra indicata sull'atto pari al minimo previsto per quel tipo di violazione più eventuali spese procedurali e di notifica
- esercitare il suo diritto di difesa presentando un ricorso.

Il **pagamento** o alternativamente il ricorso devono essere effettuati entro termini perentori:

- **5 giorni** per il pagamento ridotto del 30%
- **60 giorni** per il pagamento ordinario.

Non è possibile pagare una sanzione e presentare poi ricorso per la stessa violazione.

Il **ricorso** può essere presentato, **alternativamente**:

- Al **Prefetto** del luogo di avvenuta violazione (ricorso in via amministrativa), entro 60 giorni
- All'Ufficio del **Giudice di Pace** territorialmente competente (ricorso in via giurisdizionale), entro 30 giorni.

Un **verbale non pagato** e per il quale **non** è stato **presentato ricorso**, trascorsi i termini per il pagamento in misura ridotta (60 giorni), diviene **titolo esecutivo** per un importo pari alla metà del massimo della sanzione prevista dal Codice della Strada per quella violazione più le spese procedurali.